

# STATUTO PROGETTO ITACA PADOVA ODV

## **ART. 1**

### **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Progetto Itaca Padova ODV>>, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale con il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'organizzazione ha sede legale in via Ugo Foscolo 9/A nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2**

### **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## **ART. 4**

### **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 5**

### **(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la realizzazione degli scopi l'ODV Progetto Itaca Padova si ispira alle finalità ed obiettivi della Fondazione Progetto Itaca Onlus che coordina la rete delle ODV Progetto Itaca presenti su tutto il territorio nazionale e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, D. Lgs. 117/2017;
- prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c, D. Lgs. 117/2017;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d, D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i, D. Lgs. 117/2017;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. p, D. Lgs. 117/2017;
- erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lette. u, D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w, D. Lgs. 117/2017.

mediante le seguenti azioni:

- 1) realizzare attività di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della salute mentale;
- 2) realizzare programmi di sostegno per le famiglie delle persone affette da un disturbo della salute mentale;
- 3) organizzare incontri per offrire una corretta informazione rivolti ai volontari, operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, incontri rivolti a persone affette da malattia mentale, ai familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale. Gli incontri si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "National Alliance on Mental Illness";
- 4) realizzare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della salute mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;
- 5) facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti ed i loro familiari;
- 6) organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare alunni, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi pubblici competenti;
- 7) realizzare interventi per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone che soffrono di un disturbo della salute mentale anche attraverso la collaborazione con Enti accreditati per il reinserimento lavorativo. Gli interventi si sviluppano all'interno del progetto Club Itaca, che segue il metodo, gli standard operativi e le regole elaborati dal Centro Internazionale Clubhouse International e ne verifica periodicamente l'adesione;
- 8) realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per costruire la propria autonomia abitativa;
- 9) realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico;
- 10) realizzare servizi per contribuire, con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie;
- 11) realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della salute mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie;
- 12) realizzare collaborazioni con Università e Istituti di ricerca regolati da accordi e convenzioni.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della licenza per l'utilizzo del marchio italiano Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) impegnandosi a rispettare le linee guida dei Progetti così come elaborati fin dal 1999 da Progetto Itaca Onlus; si avvale inoltre della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente all'interno della Regione Veneto, con la possibilità di realizzare interventi e/o collaborazioni anche fuori regione e a livello nazionale.

#### **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- 3) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- 4) esaminare i libri sociali;
- 5) votare in Assemblea dopo 3 mesi dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- 6) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- 7) di partecipare alle attività dell'Associazione;
- 8) di ricevere le pubblicazioni e ogni materiale divulgativo e il dovere di:
- 9) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 10) di rispettare le deliberazioni degli organi competenti;
- 11) di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

#### **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

#### **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

La qualità di socio si perde per:

- 1) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione
- 2) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto,
- 3) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni
- 4) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Avviene con voto segreto e, se per motivi gravi ad esclusione del mancato pagamento della quota, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 11 (L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro mezzo telematico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o qualsiasi altro mezzo telematico e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante mezzi di tele o video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.12** **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tranne il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sull'esclusione degli associati;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13** **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14** **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari che va da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Esso viene convocato dal Presidente, dal vice Presidente, o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti. È convocato mediante avviso scritto (email o qualsiasi altro mezzo telematico) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di tele o video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'organizzazione,
- 2) elegge il Presidente,
- 3) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- 4) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- 5) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- 6) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- 7) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- 8) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- 9) disciplina l'ammissione degli associati e propone l'eventuale esclusione degli associati
- 10) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- 11) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme al Vicepresidente e al Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente legittima il suo operato facendo precedere la propria firma dalla locuzione: <<in sostituzione del Presidente impedito>>

#### **ART. 16**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

#### **ART. 17**

##### **(Organo di controllo)**

Qualora se ne ravvisi la necessità, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo dove saranno indicati i dati di ciascun associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali. Tenuti a cura dall'organo a cui si riferiscono;
- d) il libro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

#### **ART. 19 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- e) quote associative;
- f) contributi pubblici e privati;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) rimborsi da convenzioni;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 20 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 22**

##### **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro gli stessi termini viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso

#### **ART. 23**

##### **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 24**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 25**

##### **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 26**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27**

##### **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 28**

##### **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.



**ART. 29**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 30**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 31 – (Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.